

Bruxelles, 10 ottobre 2026
(OR. en)

13922/26

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0571(APP)**

**CADREFIN 416
FIN 1390
RESPR 46
POLGEN 221**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034 - Schema di negoziato

I. INTRODUZIONE

1. Il 16 luglio 2025 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte sul quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2028-2034, comprendente una proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il QFP per il periodo 2028-2034, una proposta di accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, e una proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'UE. Tali proposte sono state accompagnate da una serie di proposte legislative settoriali. Il 3 settembre 2025 la Commissione ha presentato ulteriori proposte legislative settoriali.
2. Durante le presidenze danese e cipriota, il Consiglio ha avviato l'esame delle proposte relative al QFP in sede di gruppo ad hoc sul quadro finanziario pluriennale (gruppo ad hoc sul QFP), dei suoi sottogruppi e di altri pertinenti organi preparatori del Consiglio, raggiungendo orientamenti generali parziali o mandati parziali su quindici proposte legislative settoriali.

3. Il 9 dicembre 2025 la presidenza danese ha presentato un progetto di schema di negoziato¹ che riunisce questioni orizzontali, finanziarie e altre questioni politicamente sensibili da affrontare nel corso dei negoziati orizzontali sul QFP.
4. Il 10 giugno 2026 la presidenza cipriota ha presentato uno schema di negoziato² completo di cifre, che è stato discusso in sede di Consiglio "Affari generali" il 16 giugno 2026 e di Consiglio europeo il 18 giugno 2026.
5. Il 18 giugno 2026 il Consiglio europeo ha proceduto a uno scambio di opinioni sul nuovo QFP e ha invitato la presidenza irlandese a portare avanti i lavori sullo schema di negoziato entro il Consiglio europeo di ottobre, al fine di raggiungere un accordo tempestivo.

II. STATO DEI LAVORI AL CONSIGLIO

6. Durante la presidenza irlandese, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha discusso il QFP in quattro occasioni, concentrandosi sulle entrate, sulle spese e su elementi specifici dello schema di negoziato.
7. Il 22 settembre 2026 il Consiglio "Affari generali" ha tenuto un dibattito orientativo sulle entrate e le spese nell'ambito del QFP e ha altresì tenuto due sessioni di lavoro sul QFP in occasione dell'incontro informale dei ministri degli Affari europei svoltosi a Dublino il 3 e 4 settembre.
8. La presidenza ha organizzato riunioni bilaterali con gli Stati membri a livello di ambasciatori nel luglio 2026 e a livello ministeriale nel settembre 2026.
9. Parallelamente, la presidenza ha proseguito i lavori sulle restanti proposte legislative settoriali, con l'obiettivo di raggiungere orientamenti generali parziali o mandati parziali su tutti i fascicoli entro la fine del suo mandato. Ad oggi la presidenza ha raggiunto orientamenti generali parziali su quattro fascicoli settoriali.

¹ Doc. ST 16344/25.

² Doc. ST 10058/26.

III. LO SCHEMA DI NEGOZIATO

10. La presentazione di uno schema di negoziato è volta a individuare e confermare le questioni che dovranno essere affrontate nel corso dei negoziati sul QFP e, se del caso, favorire la discussione sulle opzioni e le soluzioni in merito a singole questioni. La presentazione dello schema di negoziato non mira, in questa fase, ad alcun dibattito o compromesso conclusivo.
 11. Lo schema di negoziato è redatto ed elaborato sotto la responsabilità della presidenza e non è quindi vincolante per nessuna delegazione. I negoziati continuano ad ispirarsi al principio "nessun accordo senza un accordo su tutto".
 12. Si allega per le delegazioni lo schema di negoziato riveduto completo di cifre.
-

I. QUESTIONI ORIZZONTALI

1. Il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) coprirà i sette anni che vanno dal 2028 al 2034. Il bilancio consentirà all'UE di rispondere alle sfide attuali e future e di conseguire le sue priorità politiche. Esso comprende politiche nuove e già istituite nel tentativo di garantire la sicurezza e la prosperità a lungo termine dell'UE. L'Europa ha esigenze molteplici, motivo per cui dobbiamo assumerci la responsabilità della nostra sicurezza, anche attraverso il rafforzamento delle capacità di difesa, la protezione delle nostre frontiere e dei nostri valori nonché la gestione della migrazione. Dobbiamo inoltre rafforzare la nostra competitività e gli sforzi per una transizione pulita. Al contempo, le politiche consolidate derivanti dagli obblighi del trattato, tra cui la coesione economica, sociale e territoriale e la politica agricola comune (PAC), rimangono fondamentali per le nostre comunità e i nostri cittadini. Il nostro impegno nei confronti dell'Ucraina è al centro delle nostre ambizioni generali, così come lo è il mantenimento della nostra leadership in materia di assistenza umanitaria e allo sviluppo.
2. Il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034 sarà strutturato come segue:
 - i) rubrica 1 - Coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura e affari rurali, affari marittimi, prosperità e sicurezza;
 - ii) rubrica 2 - Competitività, prosperità e sicurezza;
 - iii) rubrica 3 - Europa globale;
 - iv) rubrica 4 - Amministrazione.

Una struttura più semplice ed efficiente del bilancio è necessaria per rispondere in modo efficiente ed efficace in tempi di incertezza geopolitica ed economica. La suddivisione delle spese in quattro rubriche è intesa a rispecchiare le priorità politiche dell'Unione, garantendo altresì la flessibilità necessaria tra le risorse assegnate. La riduzione del numero dei programmi mira inoltre a garantire la coerenza e a promuovere le sinergie. Il quadro generale rispecchierà i più ampi sforzi dell'Unione in materia di semplificazione e dovrebbe portare a una riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari, le autorità di gestione e gli organismi di audit.

3. Il QFP offrirà opportunità di sostegno a tutte le regioni frontaliere esterne dell'UE, comprese le regioni confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, con l'obiettivo di rafforzare la prontezza alla difesa in costante evoluzione e le capacità critiche dell'Europa, come pure la sua preparazione, resilienza e sicurezza, nonché di rispondere alle sfide a cui devono far fronte le economie, lo sviluppo sociale e territoriale e la connettività di dette regioni.
4. La cifra massima totale della spesa per l'UE a 27, per il periodo 2028-2034, ammonta a [1 622 011] milioni di EUR in stanziamenti di impegno e a [1 654 712] milioni di EUR in stanziamenti di pagamento. Salvo altrimenti specificato, tutte le cifre sono espresse utilizzando prezzi costanti al 2025.

[p.m. presentazione delle cifre in formato tabulare]

5. Vi saranno adeguamenti tecnici annuali automatici per l'inflazione mediante [un deflatore del 2 %, che sarà adeguato tecnicamente per l'anno n+1 in funzione dell'inflazione prevista se la previsione è inferiore all'1 % o superiore al 3 %] OPPURE [un deflatore fisso del 2 %].
6. Il QFP sarà rivisto nel caso di una revisione dei trattati, della riunificazione di Cipro o dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione.
7. Entro il 1° luglio 2032 la Commissione presenterà una proposta relativa al QFP per il periodo successivo al 2034.
8. Le presenti conclusioni fanno salvo il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e tengono conto degli interessi di tutti gli Stati membri in materia di sicurezza e di difesa, conformemente ai trattati.

Semplificazione

9. Il QFP seguirà una struttura semplificata e razionalizzata con l'obiettivo di ridurre la rigidità e gli oneri amministrativi per le autorità e i beneficiari. La nuova struttura dovrebbe ridurre la sovrapposizione degli obiettivi tra i programmi e fornire ai richiedenti e ai beneficiari un accesso semplificato alle opportunità di finanziamento e alle informazioni di bilancio, garantendo nel contempo la coerenza e promuovendo sinergie tra i programmi.
10. I RAL ("reste à liquider" — importi da liquidare) sono un sottoprodotto inevitabile della programmazione pluriennale e degli stanziamenti dissociati. Tuttavia, entro la fine del quadro finanziario 2021-2027 sono attesi RAL pari a [X] miliardi di EUR, il che porterà i pagamenti dell'attuale QFP a costituire una parte significativa dei pagamenti complessivi nei primi anni del prossimo QFP. Per garantire un livello e un profilo prevedibili dei pagamenti nonché un loro andamento ordinato e per aumentare la reattività del bilancio dell'UE, sono adottate diverse misure quali la semplificazione dell'attuazione, la definizione di opportuni tassi di prefinanziamento e regole di pagamento e di disimpegno nonché l'adozione tempestiva della legislazione settoriale per il QFP 2028-2034.
11. In caso di adozione di norme o piani in regime di gestione concorrente dopo il 30 novembre 2028, gli importi corrispondenti alle dotazioni non utilizzate nel 2028, fatta eccezione per gli impegni di prefinanziamento, saranno trasferiti in proporzioni uguali a ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, con un adeguamento ai massimali del QFP.
12. Sulla base del principio dell'unità del bilancio, di norma il QFP includerà tutte le voci per cui è prevista la spesa dell'UE. Tuttavia, alla luce delle loro specificità, alcuni strumenti saranno esclusi dai massimali del QFP relativi agli stanziamenti di impegno e di pagamento o costituiranno voci fuori bilancio.

Flessibilità

13. L'Unione deve essere in grado di rispondere a circostanze eccezionali e a priorità mutevoli, sia interne che esterne. Al tempo stesso, la necessità di flessibilità deve essere valutata in funzione della prevedibilità degli investimenti a lungo termine nonché dei principi della disciplina di bilancio e della trasparenza della spesa dell'UE, rispettando nel contempo il carattere vincolante dei massimali del QFP.
14. In linea con la capacità di rispondere all'evoluzione delle esigenze e alla ridefinizione delle priorità dei fondi, il QFP dovrebbe facilitare eventuali riassegnazioni e riprogrammazioni all'interno dei programmi e tra gli stessi. Eventuali scostamenti dalla dotazione finanziaria indicativa per i programmi pluriennali non sono superiori al [20] % dell'importo per tutta la durata del programma. Ciò non si applica agli stanziamenti preassegnati per Stato membro.
15. Saranno fissati margini adeguati per ciascuna rubrica. Nell'ambito di alcuni programmi saranno stabiliti gli importi e le riserve non assegnati. In un contesto in continua evoluzione, le risorse per rispondere a crisi come le catastrofi naturali dovrebbero altresì rientrare nella flessibilità intrinseca all'interno di determinati programmi senza comprometterne gli obiettivi primari.

16. Lo strumento unico di margine comprenderà quanto segue:

- i) a decorrere dal 2029, i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno dell'anno n-1 devono essere resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP per gli stanziamenti di impegno nell'ambito della procedura di bilancio (margine globale per gli impegni);
- ii) a partire dal 202[9], nel quadro dell'adeguamento tecnico, la Commissione può adeguare verso l'alto il massimale di pagamento per gli anni [2029-2034] di un importo equivalente alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento dell'anno n-1 (margine globale per i pagamenti). L'eventuale adeguamento verso l'alto è interamente compensato dalla corrispondente riduzione del massimale di pagamento dell'anno n-1. Gli adeguamenti annuali negli esercizi [203X-2034] non superano [X] milioni di EUR rispetto al massimale di pagamento originario.
- iii) Come ultima risorsa per reagire a circostanze impreviste, possono essere resi disponibili importi al di sopra dei massimali fissati nel QFP per gli stanziamenti di impegno o di pagamento, a condizione che siano interamente compensati dai margini in una o più rubriche del QFP per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri o dal margine al di sotto del massimale di pagamento (margine per imprevisti). Gli importi detratti non sono ulteriormente mobilitati nel contesto del QFP.

L'importo complessivo mobilitato nell'ambito del margine globale per gli impegni e del margine per imprevisti in un dato anno non supererà il [X] % dell'RNL dell'UE in impegni e il [X] % dell'RNL dell'UE in pagamenti e sarà coerente con il massimale delle risorse proprie.

17. Lo strumento di flessibilità finanzia spese impreviste specifiche che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche. Gli stanziamenti saranno al di sopra dei massimali fissati nel QFP per gli impegni e i pagamenti. L'importo fisso annuo per lo strumento di flessibilità sarà fissato a [2 000] milioni di EUR.

La quota dell'importo annuo dello strumento di flessibilità non utilizzata può essere usata fino all'anno $n+2$. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata entro l'anno $n+2$ sarà annullata.

Governance

18. Il necessario grado di flessibilità generale dovrebbe essere sostenuto da una solida governance e dall'adeguato coinvolgimento degli Stati membri e delle istituzioni competenti, in particolare il Consiglio, nella pianificazione e nell'adeguamento delle attività e delle priorità, nonché nell'esecuzione del bilancio. Ciò garantisce che il bilancio dell'UE sia strettamente allineato alle priorità dell'Unione in tutti i programmi di spesa.
19. [Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza della procedura di bilancio annuale, sarà istituito un nuovo meccanismo di orientamento politico. Ogni anno, al più tardi entro la metà di dicembre, la Commissione presenterà una relazione strategica integrata basata su processi e relazioni settoriali in cui delinea le possibili priorità di finanziamento per le pertinenti politiche dell'Unione al fine di orientare la procedura di bilancio annuale. Detta relazione mirerà a orientare una discussione strutturata quale contributo all'autorità di bilancio prima della procedura di bilancio annuale. La Commissione rispecchierà l'esito di tale discussione e le priorità individuate dal Parlamento europeo e dal Consiglio al momento della presentazione del suo progetto di bilancio.] Le priorità strategiche globali del Consiglio in materia di bilancio annuale troveranno riscontro nei suoi orientamenti per il bilancio. Tali orientamenti saranno inoltrati al Consiglio europeo.

20. Gli Stati membri saranno strettamente e tempestivamente coinvolti nella definizione delle priorità e nelle decisioni sui programmi di lavoro nell'ambito dei programmi di spesa nelle sedi appropriate, anche, se del caso, attraverso opportune procedure di comitato, in particolare il coinvolgimento nella procedura d'esame, evitando nel contempo inutili oneri amministrativi. Il Consiglio sarà coinvolto, se del caso, attraverso discussioni strategiche. Ciascuna istituzione agirà nei limiti delle competenze che le sono attribuite dai trattati. Gli atti delegati saranno limitati ad elementi non essenziali dei rispettivi atti legislativi.
21. La durata dei programmi settoriali del QFP dovrebbe, di norma, essere in linea con l'arco temporale del QFP 2028-2034.

Impatto e performance

22. Occorre dare maggiore risalto al ruolo del bilancio dell'UE nel sostenere l'attuazione efficace degli obiettivi strategici a livello dell'UE. È istituito un quadro orizzontale di tracciamento della spesa e della performance del bilancio dell'UE per rispecchiare i risultati e i progressi in materia di riforme conseguiti in termini di spesa dell'UE e per misurare l'effetto del bilancio dell'UE nell'orientare le future decisioni strategiche. Un quadro orizzontale della performance dovrebbe inoltre contribuire a limitare gli oneri amministrativi associati all'esecuzione del bilancio dell'UE per le autorità e i beneficiari.
23. Il bilancio dovrebbe fornire un consistente effetto leva per aumentare l'impatto della spesa dell'UE. Ciò comprende un livello sufficiente di cofinanziamento tra i programmi. Inoltre, in linea con lo sforzo complessivo di consolidamento, gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio dovrebbero essere ulteriormente razionalizzati, in particolare attraverso il pacchetto di strumenti finanziari del Fondo europeo per la competitività e di Europa globale, utilizzando l'effetto leva del bilancio per mobilitare investimenti privati. Pur riconoscendo le opportunità di questo tipo di finanziamento, occorre monitorare attentamente le passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari, dalle garanzie di bilancio e dall'assistenza finanziaria.

24. I programmi e gli strumenti dell'Unione dovrebbero contribuire in modo giusto, socialmente equilibrato, equo ed efficace sotto il profilo dei costi a realizzare gli impegni a lungo termine dell'accordo di Parigi e a promuovere la protezione dell'ambiente e della biodiversità. Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire risultati in relazione a tali priorità, almeno il 35 % della spesa del bilancio dell'Unione, escluse le spese connesse alla difesa e alla sicurezza, dovrebbe sostenere obiettivi climatici e ambientali. Ciò dovrebbe basarsi su una metodologia efficiente, proporzionale e trasparente. Il bilancio dovrebbe inoltre garantire che la spesa dell'UE sia coerente con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, con il principio "non arrecare un danno significativo", con l'obiettivo climatico dell'Unione di ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 e con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, limitando nel contempo gli oneri amministrativi per le autorità e i beneficiari.
25. Al fine di tutelare la corretta esecuzione del bilancio dell'UE e gli interessi finanziari dell'Unione, il QFP include solide garanzie volte ad assicurare il rispetto dello Stato di diritto e l'effettiva applicazione della Carta dei diritti fondamentali nel pieno rispetto dei principi di obiettività, non discriminazione e parità di trattamento degli Stati membri. Tali garanzie saranno applicate in modo equo, imparziale e basato sui fatti, garantendo l'equità dei procedimenti.
26. Un sistema di audit e di controllo solido ed efficiente garantirà la legittimità e affidabilità dei pagamenti, evitando la duplicazione delle responsabilità, e terrà conto del principio di proporzionalità.

II. RUBRICA 1 – "COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE, AGRICOLTURA E AFFARI RURALI, AFFARI MARITTIMI, PROSPERITÀ E SICUREZZA"

27. L'obiettivo di questa rubrica è apportare un valore aggiunto dell'UE promuovendo la coesione, la convergenza verso l'alto, la crescita economica, la competitività, la resilienza e la sicurezza e sostenendo gli investimenti e le riforme per un'Europa inclusiva, sostenibile, prospera, autonoma e sicura. Le spese a titolo di questa rubrica saranno finalizzate a ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali, promuovere l'attrattiva e lo sviluppo delle zone rurali e sostenere la resilienza, la competitività e la sostenibilità dei settori agricoli e della pesca dell'UE, nonché stimolare l'economia blu, investire nelle persone, rafforzare le capacità di difesa dell'Unione, potenziare la sicurezza e la gestione della migrazione e proteggere le frontiere esterne dell'Unione, garantendo nel contempo il buon funzionamento del mercato unico in tutta l'Unione. Questa rubrica coprirà anche il rimborso di NextGenerationEU (NGEU).
28. L'agricoltura e la pesca sono settori strategici per l'Unione, in quanto garantiscono alimenti sicuri e di alta qualità per l'UE e svolgono un ruolo chiave nella sicurezza alimentare globale. Stabilizzare i redditi degli agricoltori, attrarre una futura generazione di agricoltori, garantire la sicurezza alimentare all'interno dell'Unione e sostenere la transizione verso un settore agricolo resiliente dal punto di vista economico, ambientale e sociale, sostenibile e orientato al mercato e caratterizzato da condizioni di parità rimangono priorità fondamentali per la politica agricola comune (PAC) finanziata dal bilancio dell'UE. Nello stesso spirito, il bilancio dell'UE continuerà a finanziare una politica comune della pesca resiliente (PCP).

29. La promozione dello sviluppo globale armonioso dell'Unione e la riduzione delle disparità mediante il sostegno al rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale restano le pietre angolari della politica di coesione. Il bilancio dell'UE continuerà a fornire finanziamenti per investimenti e adeguamenti strutturali in tutte le categorie di regioni, in funzione delle loro criticità specifiche, prestando particolare attenzione alle regioni meno sviluppate.
30. Un'azione coordinata a livello di UE per il controllo efficace delle frontiere esterne è essenziale al fine di garantire una gestione più efficiente della migrazione e un elevato livello di sicurezza interna nell'Unione, salvaguardando al contempo il principio della libera circolazione delle persone e dei beni nell'Unione. Il bilancio dell'UE continuerà a sostenere il rafforzamento della sicurezza interna, anche contro le crisi di sicurezza causate dall'evoluzione delle sfide geopolitiche, come pure l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di migrazione e asilo, nonché della politica in materia di gestione europea integrata delle frontiere e della politica europea in materia di visti. Saranno garantite sinergie con la politica esterna per affrontare la dimensione esterna della migrazione.
31. Il livello di impegni per questa rubrica non supererà gli importi seguenti: [914 179] milioni di EUR.

RUBRICA 1 – COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE, AGRICOLTURA E AFFARI RURALI, AFFARI MARITTIMI, PROSPERITÀ E SICUREZZA						
(milioni di EUR, prezzi 2025)						
2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X	X	X

Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza

32. Il fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza sarà istituito per contribuire ai seguenti obiettivi strategici:
- sostenere l'attuazione della politica di coesione riducendo gli squilibri regionali nell'Unione e il ritardo delle regioni meno favorite e promuovere la cooperazione territoriale europea, anche sostenendo progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee;
 - sostenere l'attuazione della politica di coesione favorendo un'occupazione di qualità, la formazione, l'istruzione, le competenze e l'inclusione sociale e contribuire a una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica;
 - sostenere l'attuazione della politica agricola comune dell'Unione;
 - sostenere l'attuazione della politica comune della pesca dell'Unione;
 - proteggere e rafforzare i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto e affermare i valori dell'Unione.
 - sostenere l'attuazione di politiche in materia di asilo, migrazione e integrazione, nonché politiche in materia di gestione delle frontiere, visti e sicurezza interna.
33. Il fondo sarà erogato principalmente attraverso dotazioni finanziarie preassegnate a livello nazionale e attuato in regime di gestione concorrente.

34. La dotazione finanziaria del fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza ammonterà complessivamente a [746 734] milioni di EUR e sarà ripartita come segue:
- i) [705 250] milioni di EUR ai piani di partenariato nazionale e regionale, di cui:
 - a) almeno [195 024] milioni di EUR per le regioni meno sviluppate;
 - b) almeno [261 013] milioni di EUR per il sostegno al reddito nell'ambito della politica agricola comune ("importo minimo per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC");
 - c) almeno [3 549] milioni di EUR per gli interventi nell'ambito della politica comune della pesca ("importo minimo per gli interventi nell'ambito della PCP");
 - d) almeno [30 608] milioni di EUR per le misure in materia di migrazione, gestione delle frontiere e dei visti e sicurezza interna;
 - ii) [9 045] milioni di EUR per il piano Interreg;
 - iii) [32 439] milioni di EUR per lo strumento dell'UE.

Fino allo 0,5 % dell'importo globale sarà destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

35. Almeno il 14 % dell'importo globale a titolo del Fondo, compresi i piani di partenariato nazionale e regionale, senza contare gli importi minimi per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC e per gli interventi nell'ambito della PCP e i finanziamenti a titolo del Fondo sociale per il clima, sarà destinato al conseguimento degli obiettivi sociali dell'Unione.
36. Almeno il 10 % dell'importo globale a titolo dei piani di partenariato nazionale e regionale, senza contare gli importi minimi per gli interventi nell'ambito della politica agricola comune e della politica comune della pesca e i finanziamenti a titolo del Fondo sociale per il clima, sarà destinato alle zone rurali.

37. Inoltre, i piani di partenariato nazionale e regionale dovrebbero contribuire al 43 % dell'importo globale, senza contare la spesa per la difesa e la sicurezza, per il conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione.

Piani di partenariato nazionale e regionale

38. Gli Stati membri prepareranno piani di partenariato nazionale e regionale per sostenere gli obiettivi generali e, tenendo conto delle sfide e delle esigenze specifiche dello Stato membro interessato e delle sue regioni, contribuire ai sei obiettivi specifici e ai pertinenti obiettivi specifici di cui ai singoli sotto punti del Fondo. I piani stabiliranno riforme, investimenti e altri interventi che contribuiscano a rispondere alla totalità o a un sottoinsieme significativo delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nell'ambito del semestre europeo che rientrano nell'ambito di applicazione degli obiettivi specifici del Fondo, della relazione sullo Stato di diritto, delle raccomandazioni nazionali per la PAC, delle raccomandazioni per il decennio digitale, dei piani nazionali per l'energia e il clima e dei documenti e delle strategie pertinenti nel settore degli affari interni. La valutazione del piano terrà conto anche della dotazione finanziaria, della portata e dell'entità delle sfide specifiche per paese dello Stato membro interessato, dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento e del fatto che le raccomandazioni specifiche per paese siano formulate o meno in altri piani o documenti nazionali adottati a livello dell'UE.
39. I piani di partenariato nazionale e regionale saranno elaborati e attuati in conformità ai principi di partenariato e di governance a più livelli, che comprendono le autorità nazionali, regionali e locali, e ai quadri istituzionali, giuridici e finanziari degli Stati membri. A tal fine, l'elaborazione del piano deve riflettere la collaborazione con le autorità regionali e altre autorità pubbliche, nonché salvaguardare il ruolo delle regioni.

40. I piani di partenariato nazionale e regionale saranno suddivisi in capitoli. Gli Stati membri possono includere capitoli nazionali, settoriali, regionali e territoriali, o una loro combinazione, garantendo il coinvolgimento di più portatori di interessi. Uno Stato membro può includere più capitoli regionali e territoriali. I piani di partenariato nazionale e regionale possono includere capitoli sulla PAC che contribuiscano all'identità specifica della PAC.
41. Nella loro programmazione gli Stati membri garantiranno investimenti adeguati per le misure della politica di coesione in tutte le categorie di regioni, tenendo conto degli attuali livelli di investimento. Se l'assegnazione per le regioni in transizione e per le regioni più sviluppate è inferiore al 75 % dell'attuale livello di investimento, gli Stati membri forniranno una giustificazione basata su criteri oggettivi.
42. I piani saranno valutati dalla Commissione entro quattro mesi dalla presentazione e in seguito saranno approvati dal Consiglio. Le modifiche dei piani, ad eccezione di modifiche o correzioni minori, saranno valutate dalla Commissione entro due mesi dalla presentazione del piano modificato e successivamente saranno approvate dal Consiglio.
43. Gli Stati membri possono istituire autorità di gestione a livello regionale, nel rispetto dei propri quadri istituzionali e giuridici, garantendo il coinvolgimento diretto delle autorità regionali nella gestione e nell'attuazione dei piani. Le autorità di gestione regionali possono negoziare e interagire direttamente con la Commissione. Qualora individui più di un'autorità di gestione, lo Stato membro nominerà una o più autorità che assumano la funzione di coordinamento per garantire un'attuazione coerente del piano. I compiti della funzione di coordinamento possono essere affidati a una o più autorità, garantendo che ciascun compito sia affidato a una sola autorità. Per quanto possibile, al fine di garantire la continuità e l'efficacia in termini di costi, gli Stati membri dovrebbero basarsi sulle strutture di governance e le istituzioni esistenti.

44. L'erogazione dei pagamenti si baserà sul conseguimento dei pertinenti traguardi qualitativi e traguardi quantitativi o delle pertinenti realizzazioni. L'audit sarà effettuato applicando il principio dell'audit unico.
45. Un importo di flessibilità corrispondente al 25 % dell'importo assegnato agli Stati membri nell'ambito dei piani di partenariato nazionale e regionale sarà reso disponibile per la programmazione come segue:
- i) il 5 % per far fronte a necessità urgenti e specifiche in risposta a una situazione di crisi prima del riesame intermedio. Eventuali importi rimanenti saranno programmati durante il riesame intermedio in funzione dell'evoluzione delle esigenze;
 - ii) il 15 % in seguito al riesame intermedio per far fronte all'evoluzione delle esigenze;
 - iii) il 5 % per far fronte a necessità urgenti e specifiche in risposta a una situazione di crisi dopo il riesame intermedio a decorrere dal 2031. Eventuali importi rimanenti saranno disponibili per la programmazione nell'ambito del piano dopo il giugno 2033.

L'importo di flessibilità non terrà conto del contributo finanziario a Interreg e dell'importo minimo per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC.

46. Gli Stati membri possono utilizzare fino ai due terzi dell'importo disponibile per il riesame intermedio per finanziare gli interventi della PAC o le misure per le zone rurali a decorrere dal 1° gennaio 2028.
47. In caso di crisi, gli Stati membri possono chiedere di modificare i loro piani di partenariato nazionale e regionale per rispondervi. Nella loro richiesta di modifica, gli Stati membri dovrebbero individuare le esigenze di riprogrammazione, se del caso, nell'ambito dei loro piani di partenariato nazionale e regionale al fine di affrontare l'impatto della crisi sulle misure esistenti.

Per le catastrofi naturali e le crisi sanitarie al di sopra delle soglie previste per l'azione di solidarietà dell'UE, gli Stati membri possono anche chiedere il sostegno dell'azione di solidarietà dell'UE nell'ambito dello strumento dell'UE, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. Qualsiasi importo ricevuto dallo strumento dell'UE dovrebbe almeno essere abbinato a un importo equivalente proveniente dall'importo di flessibilità del piano NRP per le crisi, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.

Per le catastrofi naturali e le crisi sanitarie al di sotto delle soglie previste per l'azione di solidarietà dell'UE e per tutte le altre crisi, compresi i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori e le crisi nel settore degli affari interni, gli Stati membri possono programmare il loro importo di flessibilità per affrontare gli effetti della crisi. Per la stabilizzazione dei mercati agricoli sarà fornito un sostegno finanziario a titolo dell'azione della rete di sicurezza dell'unità dello strumento dell'UE. Per le crisi nel settore degli affari interni, gli Stati membri possono anche ricevere sostegno finanziario dall'azione nel settore degli affari interni dello strumento dell'UE.

Gli Stati membri presenteranno una sola richiesta di modifica del piano che riassume il fabbisogno di finanziamento da tutte le fonti e la Commissione adotterà una decisione di finanziamento relativa a tale richiesta di modifica.

48. [In caso di adozione tardiva del Fondo e del quadro associato, dovrebbero essere adottate misure adeguate per garantire il sostegno al reddito degli agricoltori a partire dal 2028 e compreso tale anno.]

Fondo sociale per il clima

49. I piani sociali per il clima nell'ambito del Fondo sociale per il clima potranno essere integrati come capitoli a parte nei piani di partenariato nazionale e regionale a partire dal 2028. Gli Stati membri possono trasferire importi dalle loro dotazioni per il 2026 e il 2027 nell'ambito del Fondo sociale per il clima ai piani di partenariato nazionale e regionale.

[Catalyst Europe]

50. Un importo di [134 000] milioni di EUR in sostegno sotto forma di prestito sarà messo a disposizione degli Stati membri per essere attuato nell'ambito dei loro piani di partenariato nazionale e regionale. La richiesta di sostegno sotto forma di prestito sarà connessa a riforme, investimenti e altri interventi aggiuntivi. La richiesta di sostegno sotto forma di prestito sarà presentata entro il [31 gennaio 2028].

51. Il sostegno sotto forma di prestito sarà distribuito in base ai principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. La quota di sostegno sotto forma di prestito destinata ai tre maggiori destinatari non supererà il [60] % dell'importo totale disponibile per il sostegno.]

Strumento dell'UE

52. Sarà istituito uno strumento dell'UE per aumentare la flessibilità e consentire al bilancio dell'UE di far fronte in modo più efficace alle crisi impreviste, nonché per finanziare interventi che integrino e rafforzino i piani di partenariato nazionale e regionale. Lo strumento dell'UE, attuato in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, consiste di: [32 439] milioni di EUR per azioni dell'Unione, tra cui una rete di sicurezza dell'unità volta a rispondere alle turbative del mercato e stabilizzare i mercati agricoli e l'impatto sugli agricoltori e sui pescatori causato da catastrofi naturali; azioni connesse alla migrazione, alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna, azioni per l'ambiente, la natura e il clima, azioni di solidarietà in caso di catastrofi naturali e altre azioni dell'Unione. Almeno [8 032] milioni di EUR saranno destinati alle azioni di solidarietà, [3 919] milioni di EUR alla rete di sicurezza dell'unità, [10 096] milioni di EUR alle azioni nel settore degli affari interni.
53. I finanziamenti non utilizzati relativi alla rete di sicurezza dell'unità, alle azioni di solidarietà in caso di catastrofi naturali saranno riportati all'esercizio successivo e potranno essere utilizzati fino al 2034.

Impegni di bilancio

54. Gli impegni di bilancio (a prezzi correnti) di ciascun piano di partenariato nazionale e regionale saranno assunti in frazioni annue come segue:

- i) [15,8] % nel 2028
- ii) [15,5] % nel 2029
- iii) [15,1] % nel 2030
- iv) [14,8] % nel 2031
- v) [14,4] % nel 2032
- vi) [12,8] % nel 2033
- vii) [11,7] % nel 2034

Categorie di regioni

55. Per i piani di partenariato nazionale e regionale, le regioni a livello NUTS 2 sono classificate in base agli standard di potere d'acquisto (SPA) di ciascuna regione, calcolati utilizzando i dati dell'Unione per il periodo 2021-2023, come segue:

- i) "regioni meno sviluppate", il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL pro capite dell'UE a 27;
- ii) "regioni in transizione", il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media del PIL pro capite dell'UE a 27;
- iii) "regioni più sviluppate", il cui PIL pro capite è superiore al 100 % della media del PIL dell'UE a 27.

Sostegno nel quadro della politica agricola comune

56. Il bilancio dell'Unione continuerà a fornire sostegno al reddito agli agricoltori e all'agricoltura e alla produzione alimentare sostenibili nel quadro della politica agricola comune, producendo risultati a fronte degli obiettivi stabiliti nei trattati, anche tramite la garanzia di un tenore di vita equo per la comunità agricola.
57. Affinché la politica agricola comune mantenga un ruolo di primo piano per il settore agricolo europeo, il regolamento sulla PAC stabilirà alcune disposizioni specifiche per tale politica. Il suddetto regolamento garantirà una politica agricola comune forte e integrata nell'ambito dei piani di partenariato nazionale e regionale.
58. L'aiuto medio per ettaro previsto in relazione al sostegno al reddito per superficie riguardo agli interventi della politica agricola comune sarà, a prezzi correnti, non inferiore a 90 EUR e non superiore a 240 EUR per ciascuno Stato membro.

[p.m. disposizioni per gli Stati membri che non rientrano in questa forbice nel periodo di programmazione 2021-2027]

59. [Sarà introdotta una scala decrescente per l'importo annuo totale del sostegno al reddito per superficie conformemente a quanto segue:
- i) per un sostegno al reddito per superficie compreso tra [100 000] e [125 000] EUR, l'importo annuo sarà ridotto del [15] %;
 - ii) per un sostegno al reddito per superficie compreso tra [125 000] e [150 000] EUR, l'importo annuo sarà ridotto del [25] %;
 - iii) per un sostegno al reddito per superficie superiore a [150 000] EUR, l'importo annuo sarà ridotto del 50 %.

Gli Stati membri potranno introdurre punti aggiuntivi su scala decrescente al di sotto di [100 000] EUR.]

60. Il massimale del sostegno annuo totale al reddito per superficie per le aziende beneficiarie di grandi dimensioni [su base volontaria] sarà introdotto a un livello pari a [300 000] EUR.
61. Prima di applicare il massimale e la degressività, gli Stati membri potranno escludere un sostegno al reddito per superficie più elevato per i giovani agricoltori (integrazione per i giovani agricoltori).
62. L'importo risultante dalla degressività e dalla fissazione di un massimale in uno Stato membro rimarrà parte dell'importo disponibile per l'importo minimo di tale Stato membro per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC, escluso il sostegno agli interventi settoriali, per i quali potrà continuare ad applicarsi il tasso di cofinanziamento dell'Unione del [100] %.

Condizioni orizzontali

63. Saranno introdotte condizioni orizzontali per garantire il rispetto dello Stato di diritto e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali, nel pieno rispetto dei principi di obiettività, non discriminazione e parità di trattamento degli Stati membri. Gli Stati membri istituiranno e manterranno meccanismi efficaci per garantire la conformità delle misure sostenute dai propri piani alle pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il rispetto dei principi dello Stato di diritto in tutte le fasi dell'attuazione del Fondo. Il Consiglio sarà coinvolto, se del caso, nell'attuazione delle condizioni orizzontali.

64. La dotazione finanziaria per gli Stati membri nell'ambito dei piani di partenariato nazionale e regionale sarà determinata utilizzando una chiave generale e una chiave "Affari interni", a cui si aggiungerà il contributo della dotazione del Fondo sociale per il clima per il periodo in questione. Al momento della presentazione del loro piano iniziale, o unitamente a eventuali richieste di modifica, gli Stati membri chiedono su base volontaria di riassegnare fino al 10 % degli importi derivanti dalla chiave "Affari interni" per le misure nell'ambito della chiave di ripartizione generale, escluse le misure coperte dagli importi minimi per il sostegno al reddito nell'ambito della PAC e per gli interventi nell'ambito della PCP. Tale richiesta sarà accompagnata da una motivazione basata su criteri oggettivi.
65. La chiave generale sarà determinata per ciascuno Stato membro come segue:
- i) la media della quota in capo allo Stato membro della popolazione totale dell'UE (2024) e della quota in capo allo Stato membro della popolazione totale dell'UE a rischio di povertà o di esclusione sociale nelle zone rurali (2024).
 - ii) La media sarà moltiplicata per il valore al quadrato dell'inverso dell'RNL relativo pro capite in ciascuno Stato membro rispetto alla media dell'UE, misurato in SPA (2023), dopo aver integrato i seguenti adeguamenti:
 - a) si calcola un divario di prosperità regionale per tutte le regioni NUTS 3 con un PIL pro capite, misurato in SPA (2021-2023), inferiore al 75 % della media UE. La differenza tra il PIL pro capite relativo della regione e la media UE del 75 % sarà moltiplicata per la popolazione della regione (2022) e divisa per la popolazione totale dello Stato membro (2022).

- b) si calcola un divario di prosperità agricola tenendo conto del divario tra i pagamenti diretti, al livello del 2027, per ettaro potenzialmente ammissibile (2022) e il 90 % della media UE per ciascuno Stato membro. Tale valore sarà moltiplicato per gli ettari potenzialmente ammissibili nello Stato membro (2022) ed espresso in relazione ai pagamenti diretti, al livello del 2027, per lo Stato membro.

La chiave generale determinata come sopra sarà normalizzata al 100 %. Si applicheranno in modo iterativo un massimale e una rete di sicurezza normalizzati al 100 % fino a quando nessuna quota di assegnazione di uno Stato membro sarà inferiore all'80 % o superiore al 105 % della sua quota di assegnazione 2021-2027 dei pertinenti fondi preassegnati in regime di gestione concorrente.

Oltre alla chiave generale, un importo supplementare di 5 203 milioni di EUR sarà messo a disposizione degli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione nel QFP 2021-2027, da ripartire in funzione della loro distanza relativa dal 94 % della loro quota di assegnazione 2021-2027, con un massimale di 1 500 milioni di EUR per Stato membro. Tale importo supplementare sarà destinato al finanziamento di misure diverse da quelle coperte dagli importi minimi per il sostegno al reddito nell'ambito della PAC e per gli interventi nell'ambito della PCP.

66. Il parametro "Affari interni" sarà determinato come segue:

- i) il 45 % per la gestione delle frontiere, con il 90 % della quota in capo allo Stato membro del totale delle frontiere marittime dell'UE e delle frontiere esterne terrestri dell'UE con i paesi limitrofi dell'Europa continentale diversi dai paesi dell'UE, dai paesi Schengen e dai paesi dell'EFTA, e il 10 % della quota in capo allo Stato membro del totale dei visti uniformi dell'UE richiesti per soggiorni di breve durata (2024). Gli Stati membri con una frontiera esterna diretta con la Russia o la Bielorussia avranno un fattore di 1,25 per tali frontiere specifiche nell'ambito delle frontiere esterne;
- ii) il 35 % per la migrazione, l'integrazione e l'asilo sulla base della media della quota in capo allo Stato membro del totale dei richiedenti asilo nell'UE (2022-2024), della quota in capo allo Stato membro del totale delle decisioni positive in prima istanza per le domande di asilo nell'UE (2022-2024), della quota in capo allo Stato membro del totale dei beneficiari di protezione temporanea nell'UE da paesi terzi (2022-2024) e della quota in capo allo Stato membro del totale dei cittadini di paesi terzi rimpatriati a seguito di un'intimazione a lasciare il paese (2022-2024);
- iii) il 20 % per la sicurezza interna con una normalizzazione del 40 % della quota in capo allo Stato membro della popolazione dell'UE (2024), il 45 % dell'inverso dell'RNL pro capite dello Stato membro misurato in SPA (2023) rispetto alla media dell'UE e il 15 % della quota in capo allo Stato membro della superficie dell'UE.

67. Un importo massimo di [400] milioni di EUR per il regime di transito speciale sarà assegnato nell'ambito del piano per la gestione integrata delle frontiere della Lituania e per la politica comune in materia di visti.

68. Gli Stati membri assegneranno un importo minimo alle regioni meno sviluppate, che sarà determinato moltiplicando la popolazione che vive nelle regioni meno sviluppate (2021-2023) come quota della popolazione totale dello Stato membro (2021-2023) per la dotazione preassegnata ai piani di partenariato nazionale e regionale, esclusi gli importi minimi per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC e per gli interventi nell'ambito della PCP.

Sarà applicato un fattore di 1,16 se l'RNLI pro capite di uno Stato membro, misurato in SPA (2021-2023), è inferiore al 75 % della media dell'UE.

Per tutti gli Stati membri si applicheranno un massimale e una rete di sicurezza per le regioni meno sviluppate, con l'importo assegnato alle regioni meno sviluppate non inferiore al 90 % né superiore al 112,5 % delle ultime dotazioni adottate per il periodo 2021-2027 (giugno 2025) per le regioni meno sviluppate.

69. L'importo minimo per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC per Stato membro si baserà sulle dotazioni per la politica agricola comune nel 2027. Gli importi minimi per gli interventi nell'ambito della PCP si baseranno sulle dotazioni a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per il periodo 2021-2027.

Metodologia di assegnazione per Interreg

70. Per Interreg, l'assegnazione agli Stati membri sarà determinata come segue:

- i) il 45,8 % in base alla popolazione totale di tutte le regioni frontaliere di livello NUTS 3 e di altre regioni di livello NUTS 3 in cui almeno la metà della popolazione regionale vive entro 25 chilometri dalle frontiere (2021);
- ii) il 30,5 % in base alla popolazione che vive entro 25 chilometri dalle frontiere (2021);
- iii) il 20 % in base alla popolazione totale (2022-2024);
- iv) una ponderazione del 3,7 % in base alla popolazione delle regioni ultraperiferiche (2022-2024).

71. La quota della cooperazione transfrontaliera corrisponde alla somma delle ponderazioni dei criteri i) e ii). La quota della cooperazione transnazionale corrisponde alla ponderazione del criterio iii). La quota della cooperazione delle regioni ultraperiferiche corrisponde alla ponderazione del criterio iv).

Prefinanziamento e cofinanziamento

72. La Commissione verserà il prefinanziamento in base al sostegno assegnato ai piani di partenariato nazionale e regionale. Il prefinanziamento sarà versato come segue:
- i) 2028: [4] %, [versato solo se il Consiglio adotta decisioni di esecuzione entro il 30 novembre 2028] OPPURE [Se il Consiglio non adotta decisioni di esecuzione entro il 30 novembre 2028, tale prefinanziamento sarà aggiunto all'importo per il 2029 e il 2030;]
 - ii) 2029: [3] %;
 - iii) 2030: [3] %;

Per le regioni ultraperiferiche e Interreg, il prefinanziamento sarà versato come segue:

- i) 2028: [4] %;
- ii) 2029: [4] %;
- iii) 2030: [4] %;

[o per intero nell'anno di approvazione del capitolo del piano Interreg.]

73. Il tasso di cofinanziamento dell'Unione per i piani di partenariato nazionale e regionale non sarà superiore:

- i) all'85 % per le regioni meno sviluppate e le regioni ultraperiferiche;
- ii) al 60 % per le regioni in transizione;
- iii) al 40 % per le regioni più sviluppate.

Qualora non sia possibile determinare la percentuale di attuazione in una determinata categoria di regioni, il tasso di cofinanziamento dell'Unione sarà calcolato utilizzando la media ponderata in base alla popolazione dei tassi di contributo applicabili delle regioni.

Gli Stati membri composti da un'unica regione che ha cambiato categoria rispetto al QFP 2021-2027, passando da regione in transizione a regione più sviluppata, possono scegliere di applicare un tasso di cofinanziamento dell'Unione del 60 %.

74. Il tasso di cofinanziamento per Interreg non sarà superiore all'80 %. Per le regioni ultraperiferiche e la cooperazione transfrontaliera alle frontiere esterne, il tasso di cofinanziamento non sarà superiore all'85 %.

75. Per gli interventi connessi alla politica agricola comune, il tasso di cofinanziamento dell'Unione non sarà superiore:

- i) al 100 % per le seguenti misure: sostegno decrescente al reddito per superficie, sostegno accoppiato al reddito, pagamento specifico per il cotone e sostegno ai piccoli agricoltori. Tali interventi potranno essere finanziati solo dall'importo minimo per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC o dall'importo che ammonta fino a due terzi dell'importo disponibile per il riesame intermedio se utilizzato per finanziare gli interventi nell'ambito della PAC.
- ii) al 100 % per il regime specifico di approvvigionamento e le misure a favore delle produzioni agricole locali nelle regioni ultraperiferiche, da finanziare da parte dello Stato membro interessato mediante la sua dotazione finanziaria determinata utilizzando la chiave generale;

- iii) all'85 % per altri interventi nelle regioni ultraperiferiche;
- iv) al 70 % per le altre misure per l'agricoltura finanziate nell'ambito dell'importo minimo per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC;
- v) al 70 % per gli interventi del programma dell'UE destinato alle scuole;
- vi) al 70 % per i settori soggetti all'organizzazione comune dei mercati.

Per gli interventi della politica agricola comune connessi a LEADER, al sostegno per la condivisione delle conoscenze, alla cooperazione territoriale e locale e agli interventi nelle isole minori del Mar Egeo, nonché al finanziamento che non rientra nell'importo minimo per gli interventi di sostegno al reddito nell'ambito della PAC, gli Stati membri potranno applicare tassi di cofinanziamento della PAC o tassi di cofinanziamento standard dell'Unione.

76. Per gli interventi della politica agricola comune, l'aliquota di sostegno massima ammonterà:

- i) al 75 % per gli investimenti a favore degli agricoltori e dei silvicoltori, fatta eccezione per gli investimenti destinati ai giovani agricoltori, per i quali ammonterà all'85 %, e per gli investimenti verdi non produttivi, per i quali ammonterà al 100 %;
- ii) al 75 % per gli interventi settoriali, con la possibilità per gli Stati membri di aumentarla fino al 95 % per gli interventi connessi al ricambio generazionale, alla ricerca e all'innovazione, alla gestione dei rischi o all'ambiente e al clima e per le organizzazioni di produttori che attuano programmi operativi per la prima volta; al 100 % per gli interventi intesi a compensare i produttori per la perdita di reddito o per gli interventi relativi ai ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita che non superano, in volume, il 5 % della produzione commercializzata da un'organizzazione di produttori;
- iii) al 70 % per gli strumenti di gestione del rischio.

77. Per gli interventi nell'ambito della politica comune della pesca, l'aliquota di sostegno massima ammonterà al 100 %, con eventuali aliquote differenziate per specifiche categorie di interventi.

78. Per gli interventi nell'ambito della politica comune della pesca, il cofinanziamento dell'Unione per la compensazione dei costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche sarà pari al 100 %.
79. Per gli interventi nel settore degli affari interni riguardanti il reinsediamento e l'ammissione umanitaria, il trasferimento di richiedenti protezione internazionale, i costi operativi che devono essere coperti dalle entrate ETIAS e i costi relativi al regime di transito speciale, nonché i contributi finanziari a titolo della riserva annuale di solidarietà, il cofinanziamento dell'Unione sarà pari al 100 %. Per altri interventi nel settore degli affari interni, il valore base per il cofinanziamento dell'Unione non sarà superiore al 75 %.

Regole di disimpegno

80. Ad eccezione di alcuni interventi della PAC, la Commissione disimpegnerà automaticamente qualsiasi parte di un impegno di bilancio per un piano di partenariato nazionale e regionale e il capitolo del piano Interreg che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per la quale non sia stata presentata una domanda di pagamento entro il 31 dicembre dell'[anno] successivo a quello dell'impegno di bilancio.
81. Eventuali disimpegni derivanti dal mancato rispetto per un anno delle condizioni orizzontali della Carta e dello Stato di diritto possono essere ricostituiti dall'autorità di bilancio per essere utilizzati nell'ambito di altri strumenti o programmi dell'Unione attuati in regime di gestione diretta o indiretta, in particolare a sostegno della democrazia, della società civile, dei valori dell'Unione o della lotta contro la corruzione in Europa.

Sostegno alla comunità turco-cipriota

82. Questa rubrica finanzia anche il sostegno alla comunità turco-cipriota. La dotazione finanziaria indicativa assegnata al programma sarà di [389] milioni di EUR.

Sostegno al programma PEACE PLUS

83. Sarà assegnato un totale di [150] milioni di EUR al programma PEACE PLUS a sostegno della pace e della riconciliazione e del proseguimento della cooperazione transfrontaliera nord-sud.

Rimborso di NextGenerationEU

84. Il rimborso dei prestiti contratti sui mercati dei capitali per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 (NextGenerationEU), compresi il pagamento del capitale, i pagamenti degli interessi e i costi associati, sarà finanziato a titolo di questa rubrica. Il rimborso inizierà nel 2028 in modo da garantire una riduzione costante e prevedibile delle passività fino al 31 dicembre 2058. L'importo totale per il periodo 2028-2034 sarà di [149 296] milioni di EUR utilizzati esclusivamente per coprire i rimborsi, i pagamenti di interessi e i costi associati. Gli sforamenti dei costi o i risparmi sui pagamenti degli interessi e sui costi associati ridurranno o aumenteranno rispettivamente l'importo per il pagamento del capitale, garantendo un importo annuo fisso per il finanziamento di NextGenerationEU.

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

85. Al fine di sostenere la responsabilità condivisa di garantire la sicurezza delle frontiere esterne salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone nell'Unione, le azioni nel settore degli affari interni saranno integrate dalle azioni svolte da un'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) rafforzata con uno stanziamento di [7 874] milioni di EUR.].

III. RUBRICA 2 – COMPETITIVITÀ, PROSPERITÀ E SICUREZZA

86. La competitività, la prosperità e la sicurezza corrispondono a priorità e azioni dell'UE che apportano un valore aggiunto significativo per tutti gli Stati membri dell'Unione. Le iniziative nell'ambito di questa rubrica dovrebbero contribuire a rafforzare la competitività europea nelle tecnologie e nei settori strategici, sostenere la ricerca collaborativa nonché potenziare l'innovazione, la diffusione industriale e infrastrutturale e la produzione, a sostegno di progetti e imprese, comprese le PMI, e dell'attrazione di investimenti privati, istituzionali e nazionali. Questa rubrica contribuirà inoltre alla protezione civile e alla preparazione e alla risposta alle emergenze sanitarie, al supporto e ai finanziamenti delle competenze, dell'istruzione, della solidarietà, della cultura, dei media, della democrazia e dei valori europei, nonché al sostegno del funzionamento del mercato unico.
87. Il livello di impegni per questa rubrica non supererà [455 600] milioni di EUR:

RUBRICA 2 – COMPETITIVITÀ, PROSPERITÀ E SICUREZZA						
(milioni di EUR, prezzi 2025)						
2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X	X	X

Fondo europeo per la competitività

88. Sarà istituito un Fondo europeo per la competitività (ECF) per rafforzare la competitività europea, in particolare nei settori e nelle tecnologie strategici lungo il percorso di investimento sulla base di procedure di aggiudicazione o di attribuzione aperte, competitive ed eque. Con l'impegno a favore dell'eccellenza al suo centro, l'ECF garantirà pari opportunità per l'accesso ai finanziamenti, migliorerà lo sviluppo delle imprese e rafforzerà la collaborazione e lo sviluppo di capacità per sbloccare il potenziale di innovazione in tutta l'UE. Particolare attenzione sarà prestata alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione in tutti gli Stati membri.

89. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione dell'ECF per il periodo 2028-2034 sarà pari a [180 441] milioni di EUR. La dotazione finanziaria sarà ripartita indicativamente come segue:
- i) [8 482] milioni di EUR per gli obiettivi generali;
 - ii) [20 184] milioni di EUR per la transizione pulita e la decarbonizzazione industriale;
 - iii) [15 703] milioni di EUR per la salute, le biotecnologie, l'agricoltura e la bioeconomia;
 - iv) [39 654] milioni di EUR per la leadership digitale;
 - v) [96 418] milioni di EUR per la resilienza e la sicurezza, l'industria della difesa e lo spazio.
90. Insieme, l'ECF, Orizzonte Europa e il Fondo per l'innovazione, che rappresentano un pacchetto di oltre [400 000] milioni di EUR a prezzi correnti, forniranno un sostegno coerente alla competitività dell'Unione lungo tutto il percorso di investimento. L'ECF può sostenere importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), subordinatamente al cofinanziamento nazionale, e progetti di follow-up basati sui risultati degli IPCEI, subordinatamente a significativi investimenti privati.

91. Uno strumento InvestEU del fondo europeo per la competitività (InvestEU ECF) fungerà da strumento orizzontale di attuazione delle politiche interne dell'Unione per rimediare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento subottimali attraverso garanzie di bilancio e strumenti finanziari. Lo strumento sarà attuato da partner in un'architettura aperta, attingendo alle competenze di tutti i partner esecutivi, comprese le banche nazionali di promozione, e riconoscendo al contempo il ruolo speciale del Gruppo Banca europea per gli investimenti (Gruppo BEI), laddove almeno il 50 % della garanzia minima dell'UE nell'ambito del comparto dell'UE sarà accordato al Gruppo BEI e almeno il 25 % sarà accordato ad altri partner esecutivi. Lo strumento può fornire sostegno nell'ambito di altri programmi dell'Unione conformemente agli obiettivi stabiliti in tali programmi. L'importo massimo della garanzia di bilancio nell'ambito del comparto dell'UE dello strumento InvestEU ECF sarà di [60 900] milioni di EUR (a prezzi correnti).
92. L'importo minimo del sostegno dell'Unione a titolo dell'ECF erogato tramite lo strumento InvestEU ECF sarà di [14 790] milioni di EUR (a prezzi correnti). I contributi degli ambiti di intervento che saranno utilizzati per aumentare l'importo minimo del sostegno dell'Unione a titolo dell'ECF erogato tramite lo strumento InvestEU ECF saranno pari ad almeno il 5 % delle dotazioni combinate degli ambiti di intervento.
93. A decorrere dal 1° gennaio 2028 le entrate, i rimborsi e i recuperi provenienti da strumenti finanziari finanziati nell'ambito dell'ECF e dai predecessori dello strumento InvestEU ECF e le eccedenze provenienti dalle garanzie di bilancio stabilite nelle politiche interne fino alla fine del 2027 saranno utilizzati per fornire sostegno dell'Unione a titolo dello strumento InvestEU ECF.

94. È essenziale che i finanziamenti europei contribuiscano alla diffusione di tecnologie strategiche sviluppate nell'Unione. A tale riguardo, le procedure di aggiudicazione o di attribuzione possono stabilire condizioni di ammissibilità per garantire la competitività dell'Unione, compresa la tutela degli interessi economici e dell'autonomia dell'Unione, ove necessario e opportuno attraverso condizioni preferenziali quali restrizioni o incentivi per i soggetti dell'Unione, limitando nel contempo le distorsioni del mercato unico.
95. In casi eccezionali e debitamente giustificati l'ECF includerà la possibilità di un sostegno accelerato a progetti di interesse pubblico imperativo o per i quali il fattore tempo è critico, che altrimenti non potrebbero essere attuati efficacemente in base alle consuete norme applicabili e che beneficeranno di determinate integrazioni, eccezioni e deroghe al diritto applicabile, durante la procedura di aggiudicazione o di attribuzione o l'attuazione delle attività beneficiarie di sostegno.
96. L'ECF sosterrà una solida base industriale e tecnologica di difesa europea per garantire la capacità dell'Unione di rispondere alle sfide emergenti in materia di sicurezza, compreso il sostegno alla base industriale e tecnologica di difesa ucraina.

Orizzonte Europa

97. Orizzonte Europa è strettamente collegato all'ECF in quanto pone la ricerca e l'innovazione al centro della strategia economica e di investimento dell'Unione. Il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in tutti i pilastri di Orizzonte Europa sarà basato sull'eccellenza. Nel contempo, occorre continuare ad affrontare i divari in termini di partecipazione e di innovazione. A tal fine Orizzonte Europa, guidato dal principio dell'eccellenza, rafforzerà la capacità di ricerca e innovazione nei paesi oggetto dell'ampliamento e in quelli in transizione attraverso il pilastro IV (Spazio europeo della ricerca).
98. A partire dal 2030 le misure di sviluppo delle capacità sono limitate ai paesi oggetto dell'ampliamento e a quelli in transizione che hanno aumentato la spesa nominale per gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo, compresi gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo nel settore della sicurezza e della difesa, nell'ultimo anno per cui sono disponibili dati rispetto all'anno precedente.

99. I paesi in transizione avranno inoltre accesso a misure di sviluppo delle capacità nell'ambito del pilastro IV, con modalità differenziate rispetto ai paesi oggetto dell'ampliamento, come tassi di finanziamento dell'UE più bassi.
100. La dotazione finanziaria indicativa per Orizzonte Europa per il periodo 2028-2034 sarà pari a [140 000] milioni di EUR, di cui:
- i) [35 263] milioni di EUR per la scienza di eccellenza;
 - ii) [60 700] milioni di EUR per la competitività e la società;
 - iii) [31 028] milioni di EUR per l'innovazione;
 - iv) [13 009] milioni di EUR per lo Spazio europeo della ricerca, di cui [4 310] milioni per l'ampliamento della partecipazione.

Meccanismo per collegare l'Europa

101. Il meccanismo per collegare l'Europa mira ad accelerare gli investimenti nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia, compresa la mobilità militare, mobilitando finanziamenti sia del settore pubblico che di quello privato e agevolando la cooperazione transfrontaliera nel settore dell'energia, in particolare delle energie rinnovabili.
102. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2028-2034 sarà pari a [61 861] milioni di EUR, di cui:
- i) [40 611] milioni di EUR per i trasporti e la mobilità militare[, di cui [13 961] milioni di EUR per la mobilità militare];
 - ii) [21 250] milioni di EUR per l'energia.

103. Il cofinanziamento massimo dell'Unione dovrebbe essere il seguente:

- i) 50 % per gli studi necessari per preparare l'attuazione del progetto;
- ii) 50 % per i lavori relativi al settore dei trasporti, che è portato al 75 % per gli Stati membri con un RNL pro capite inferiore al 90 % della media dell'UE;
- iii) 50 % per i lavori relativi al settore dell'energia;
- iv) 75 % per le azioni nel settore dell'energia che contribuiscono allo sviluppo di progetti di interesse comune;
- v) 60 % per i lavori nei settori dei trasporti e dell'energia intrapresi nelle regioni ultraperiferiche.

Protezione civile e preparazione e risposta alle emergenze sanitarie

104. Il nuovo meccanismo unionale di protezione civile e il sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie forniranno sostegno per la prevenzione, la preparazione e la risposta a tutti i tipi di catastrofi naturali e di origine antropica, comprese le minacce per la salute a carattere transfrontaliero, che possono verificarsi all'interno o all'esterno dell'Unione. La dotazione finanziaria indicativa assegnata al programma sarà di [6 148] milioni di EUR.

Istruzione, cultura, democrazia e valori europei

105. Erasmus+ sosterrà un'istruzione e una formazione di alta qualità e offrirà opportunità di apprendimento e mobilità ai giovani, agli apprendisti, agli studenti e agli insegnanti. Promuoverà inoltre la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà e la cooperazione nel settore dello sport. La dotazione finanziaria indicativa assegnata al programma sarà di [34 713] milioni di EUR, con dotazioni indicative per 1) istruzione e formazione, 2) gioventù e 3) sport.

106. AgoraEU riunirà il sostegno alla democrazia, alla cultura, ai media e alla società civile.
La dotazione finanziaria indicativa assegnata al programma sarà di [5 324] milioni di EUR, con dotazioni indicative per 1) cultura, 2) media e 3) democrazia, cittadini, uguaglianza, diritti e valori.

Ricerca Euratom e sicurezza nucleare

107. Questa rubrica continuerà a sostenere il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica con una dotazione finanziaria indicativa di [7 786] milioni di EUR, di cui [4 941] milioni di EUR contribuiranno al progetto ITER.
108. Lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione disporrà di una dotazione finanziaria indicativa di [818] milioni di EUR. Proseguirà il sostegno alla disattivazione della centrale nucleare di Ignalina in Lituania con una dotazione finanziaria indicativa di [604] milioni di EUR e con un tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione dell'[86] %.

Altri programmi

109. Questa rubrica fornirà finanziamenti anche per il programma Giustizia con una dotazione finanziaria indicativa di [495] milioni di EUR, per il programma Pericles V con una dotazione finanziaria indicativa di [7] milioni di EUR e per il programma per il mercato unico e le dogane, comprendente il funzionamento del mercato unico, l'unione doganale, l'imposizione fiscale e la lotta antifrode, con una dotazione finanziaria indicativa di [4 430] milioni di EUR.

IV. RUBRICA 3 – EUROPA GLOBALE

110. Questa rubrica finanzia l'azione esterna dell'Unione, in particolare i partenariati internazionali, compresi la cooperazione allo sviluppo, l'aiuto umanitario e l'assistenza ai paesi candidati e potenziali candidati che si preparano ad aderire all'Unione. Il finanziamento dell'azione esterna sarà reso più semplice, mirato e flessibile, preservando nel contempo la prevedibilità del sostegno dell'UE. Punterà a difendere e promuovere i valori e gli interessi strategici dell'Unione, sostenendo nel contempo partenariati reciprocamente vantaggiosi. Garantirà la corretta attuazione degli impegni internazionali dell'Unione, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi, nonché la dimensione esterna della migrazione e un perdurante e fermo sostegno all'Ucraina.

111. Il livello di impegni per questa rubrica non supererà [156 936] milioni di EUR:

RUBRICA 3 – EUROPA GLOBALE						
(milioni di EUR, prezzi 2025)						
2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X	X	X

Strumento Europa globale

112. Lo strumento Europa globale contribuirà a un'ampia gamma di politiche dell'Unione, tra cui il sostegno ai paesi candidati e potenziali candidati nella loro preparazione alla futura adesione all'Unione, le azioni connesse alla politica di vicinato, i partenariati internazionali, compresa la cooperazione allo sviluppo, l'aiuto umanitario, il sostegno all'Ucraina e gli aspetti esterni delle altre politiche dell'Unione. Lo strumento Europa globale consentirà all'Unione, in cooperazione con gli Stati membri, di fornire una risposta globale alla migrazione irregolare e agli sfollamenti forzati in modo coerente con l'approccio globale in materia di migrazione e complementare alla dimensione interna della politica migratoria dell'Unione. Il sostegno apportato in tale contesto sarà promosso attraverso un'ampia serie di strumenti, garantendo sinergie con l'ECF e coerenza con l'attuazione della strategia Global Gateway.
113. Lo strumento Europa globale sarà attuato principalmente mediante azioni geografiche programmabili, integrate, se del caso, da azioni non programmabili. Le azioni programmabili rappresenteranno almeno il [70 %] della spesa nell'ambito dello strumento. Le azioni non programmabili comprenderanno azioni di aiuto umanitario in linea con il regolamento sull'aiuto umanitario, assistenza macrofinanziaria, azioni volte a far fronte alle esigenze in materia di crisi, pace e politica estera, nonché azioni in materia di resilienza e competitività.

114. Lo strumento Europa globale disporrà di una dotazione finanziaria indicativa di [148 984] milioni di EUR. La dotazione finanziaria sarà ripartita indicativamente come segue:

- i) [32 624] milioni di EUR per il pilastro allargamento ed Europa;
- ii) [32 443] milioni di EUR per il pilastro Medio Oriente, Nord Africa e Golfo;
- iii) [45 743] milioni di EUR per il pilastro Africa subsahariana;
- iv) [12 885] milioni di EUR per il pilastro Asia e Pacifico;
- v) [6 909] milioni di EUR per il pilastro Americhe e Caraibi;
- vi) [8 446] milioni di EUR per il pilastro globale;
- vii) [9 934] milioni di EUR per la riserva per le sfide e le priorità emergenti.

Almeno il 90 % della spesa nell'ambito dello strumento deve soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo, compreso un sostegno costante e mirato a favore dei paesi meno sviluppati. Le spese per il sostegno all'Ucraina dovrebbero essere escluse da questo obiettivo.

Della dotazione finanziaria indicativa totale dello strumento, un importo indicativo di [25 000] milioni di EUR (a prezzi correnti) dovrebbe essere destinato all'aiuto umanitario.

Della dotazione finanziaria indicativa totale dello strumento, un 10 % indicativo dovrebbe essere destinato ad azioni a sostegno della dimensione esterna della migrazione, comprese le cause profonde.

115. Il Consiglio svolgerà un ruolo centrale in tutte le fasi della pianificazione e dell'attuazione dello strumento, tra l'altro fornendo orientamenti strategici e politici ex ante, mobilitando assistenza per le sfide e le priorità emergenti e monitorando l'attuazione e i risultati.

116. Lo strumento dovrebbe permettere la fornitura di sostegno fino a un importo massimo di [80 000] milioni di EUR (a prezzi correnti) sotto forma di garanzie di bilancio, prestiti Euratom, prestiti sotto forma di assistenza macrofinanziaria e prestiti basati sulle politiche, in particolare ai paesi partner che attuano piani basati sulla performance. I prestiti basati sulle politiche saranno resi disponibili mediante atti di esecuzione. Alla BEI sarà assegnato un importo indicativo di [16 000] milioni di EUR (a prezzi correnti).
117. Gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati nell'ambito dello strumento saranno riportati automaticamente all'esercizio successivo.
118. Qualsiasi parte di un impegno di bilancio per un'azione che, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'impegno di bilancio, non sia stata utilizzata a fini di prefinanziamento o di pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata presentata una dichiarazione certificata di spesa o una domanda di pagamento, sarà disimpegnata.

Sostegno all'Ucraina

119. L'Unione continuerà a fornire sostegno finanziario all'Ucraina per il suo processo di adesione e per la ricostruzione a più lungo termine. Per il periodo 2028-2034 una riserva per l'Ucraina fornirà sostegno, fino a un massimo di [88 869] milioni di EUR, sotto forma di:
- i) copertura con garanzie di bilancio e sostegno in forme diverse dai prestiti finanziato da una riserva per l'Ucraina al di sopra dei massimali fissati nel QFP, con un massimale annuo di [13 500] milioni di EUR;
 - ii) sostegno sotto forma di prestito garantito dal margine di manovra.

L'Unione può fornire sostegno all'Ucraina sotto forma di una garanzia di bilancio fino a un massimo di [42 658] milioni di EUR. Alla BEI sarà assegnato un importo indicativo minimo di [12 000] milioni di EUR.

Inoltre, l'Unione può concedere un abbuono di interessi per il prestito a sostegno dell'Ucraina oltre a tali importi.

120. Finanziamenti aggiuntivi per l'Ucraina possono essere erogati in via prioritaria dal pilastro allargamento ed Europa e dal pilastro globale nonché dalla riserva per le priorità e le sfide emergenti a fini di sostegno sotto forma di assistenza umanitaria e altre attività opportunamente mirate, preservando al contempo la prevedibilità del sostegno agli altri partner.
121. Il Consiglio continuerà a essere strettamente coinvolto nella governance del sostegno all'Ucraina.

Azione esterna al di fuori dello strumento Europa globale

122. Questa rubrica finanzia anche dotazioni finanziarie indicative di [2 864] milioni di EUR per la politica estera e di sicurezza comune, di [1 070] milioni di EUR per gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile e l'organizzazione regionale di gestione della pesca e di [887] milioni di EUR per i paesi e territori d'oltremare, compresa la Groenlandia.

Strumento europeo per la pace

123. Lo strumento europeo per la pace continuerà a operare come strumento fuori bilancio per finanziare azioni nel settore della sicurezza e della difesa per il periodo 2028-2034. Il massimale finanziario per lo strumento sarà pari a [27 104] milioni di EUR e sarà finanziato mediante contributi degli Stati membri calcolati secondo un criterio di contribuzione basato sull'RNL.

V. RUBRICA 4 – AMMINISTRAZIONE

124. Una pubblica amministrazione europea altamente professionale, reclutata sulla base geografica più ampia possibile, svolge un ruolo fondamentale nell'aiutare l'Unione a realizzare le sue priorità e ad attuare politiche e programmi nell'interesse europeo comune. Allo stesso tempo, gli sforzi di semplificazione in tutti i settori strategici, anche attraverso i pacchetti omnibus e la razionalizzazione della struttura del QFP, nonché l'introduzione di nuove tecnologie, compresa l'IA, dovrebbero portare a una riduzione degli oneri amministrativi e a risparmi corrispondenti. Riconoscendo l'evoluzione delle esigenze dell'amministrazione alla luce dell'evoluzione delle priorità, rimane fondamentale migliorare costantemente la flessibilità, l'efficienza, la trasparenza e l'efficacia della pubblica amministrazione europea.
125. Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica, pari a [95 296] milioni di EUR, che comprende le spese amministrative delle istituzioni, le scuole europee e le pensioni, non saranno superiori a:

RUBRICA 4 – AMMINISTRAZIONE						
(milioni di EUR, prezzi 2025)						
2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X	X	X

I massimali per questa rubrica saranno fissati in modo da evitare margini eccessivi e da tener conto della stabilizzazione dell'organico al livello attuale per tutte le istituzioni, degli adeguamenti previsti delle retribuzioni, dell'avanzamento di carriera, dei costi relativi alle pensioni, dei nuovi compiti e priorità attuati dalle istituzioni, del finanziamento di progetti immobiliari programmati [compresa la possibile ristrutturazione del palazzo Justus Lipsius] e di altre ipotesi pertinenti.

126. Il principio della disciplina di bilancio dovrebbe applicarsi a tutte le istituzioni al fine di proseguire il monitoraggio e la gestione delle spese amministrative. Tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE sono invitati a riesaminare periodicamente le loro spese amministrative per sostenere la gestione delle esigenze in evoluzione, provvedendo a incrementi di efficienza e all'ottimizzazione delle risorse del personale concentrandosi su settori chiave e interrompendo i compiti di priorità inferiore. A tal fine, si invita la Commissione a proporre iniziative volte ad approfondire la cooperazione interistituzionale, ad esempio nei settori dell'informatica, della cibersicurezza, degli appalti pubblici e degli edifici. Inoltre, il riesame su vasta scala della Commissione rappresenta un'opportunità fondamentale e potrebbe fungere da progetto pilota da attuare da parte di tutte le istituzioni.
127. Le spese di sostegno ai programmi dovrebbero continuare a essere connesse alle spese operative nei limiti delle rispettive dotazioni dei programmi o dei settori interessati, garantendo nel contempo un monitoraggio e una rendicontazione trasparenti, continui, regolari e completi in tutte le rubriche.
128. Il contributo dell'Unione alle agenzie decentrate e ad altri organismi dovrebbe continuare a essere finanziato a titolo delle rubriche relative alle loro finalità.

VI. ENTRATE

129. Il sistema delle risorse proprie dovrebbe ispirarsi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza ed equità, tra cui la ripartizione equa degli oneri. L'importo totale delle risorse proprie attribuite al bilancio dell'Unione per coprire gli stanziamenti annuali di pagamento non supera l'[1,75] % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. L'importo totale degli stanziamenti annuali di impegno non supera l'[1,81] % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. Sarà mantenuta una correlazione ordinata tra stanziamenti di impegno e di pagamento.
130. Gli importi dei massimali delle risorse proprie continueranno a essere incrementati in via temporanea di un valore pari a 0,6 punti percentuali della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri derivante dai prestiti assunti nell'ambito di NextGenerationEU fino alla cessazione di tali passività e al più tardi fino al 31 dicembre 2058.
131. I massimali di spesa del QFP sono vincolanti e il margine di manovra è attivato solo in caso di eventi straordinari. Se propone nuovi strumenti o attiva strumenti esistenti che beneficiano di una garanzia da parte del margine di manovra, la Commissione fornirà, insieme alla proposta, una previsione dettagliata dell'impatto sull'uso del margine di manovra.
132. [In caso di crisi grave, di difficoltà severe o di minaccia preoccupante che colpisca l'Unione o i suoi Stati membri nel periodo 2028-2034, il Consiglio, a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo e tenendo conto di eventuali orientamenti del Consiglio europeo, può decidere di autorizzare la Commissione ad assumere in via straordinaria prestiti sui mercati dei capitali per concedere prestiti agli Stati membri al solo scopo di far fronte alle conseguenze di tali situazioni. [L'importo dei prestiti assunti non supererà [350 miliardi di EUR] per il periodo 2028-2034.] Gli importi dei massimali delle risorse proprie saranno incrementati in via temporanea di [0,25] punti percentuali al solo scopo di coprire tutte le passività dell'Unione risultanti dall'assunzione di tali prestiti fino alla cessazione di tali passività.]

133. Il nuovo sistema delle risorse proprie dell'Unione europea entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della notifica della sua adozione da parte dell'ultimo Stato membro. Tutti i suoi elementi si applicheranno retroattivamente dal 1° gennaio 2028. [Tuttavia, la nuova risorsa societaria per l'Europa si applicherà a decorrere dal 1° gennaio del primo anno successivo all'anno in cui sarà entrata in vigore la decisione sulle risorse proprie.] Gli Stati membri procederanno all'approvazione della nuova decisione sulle risorse proprie nel più breve tempo possibile, conformemente alle rispettive norme costituzionali nazionali.

Risorse proprie tradizionali

134. A partire dal 1° gennaio 2028 gli Stati membri tratterranno, a titolo di spese di riscossione, il [10] % degli importi da essi riscossi. [Le entrate provenienti da una tassa di gestione dell'Unione saranno messe a disposizione dell'Unione come risorse proprie tradizionali a decorrere dal 1° gennaio 2028.]

Risorsa propria basata sull'IVA

135. La risorsa propria basata sull'IVA applicherà un'aliquota di prelievo dello [0,30] %. Il livellamento della base IVA sarà [dismesso] OPPURE [mantenuto].

Risorsa propria basata sulla plastica

136. La risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati applica un'aliquota di prelievo di [1] EUR per chilogrammo [adeguata ogni anno per tenere conto dell'inflazione]. Il meccanismo volto a evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi nazionali sarà [dismesso] OPPURE [mantenuto].

137. Saranno introdotte nuove risorse proprie costituite dai seguenti elementi:

- i) [contributi annuali delle società in base ai loro ricavi netti annuali delle vendite e delle prestazioni:
 - a) da 100 000 000,01 EUR a 249 999 999,99 EUR, un contributo di 100 000 EUR;
 - b) da 250 000 000 EUR a 499 999 999,99 EUR, un contributo di 250 000 EUR;
 - c) da 500 000 000 EUR a 749 999 999,99 EUR, un contributo di 500 000 EUR;
 - d) a partire da 750 000 000 EUR, un contributo di 750 000 EUR;]
- ii) [un contributo nazionale calcolato in base ai quantitativi di tabacchi lavorati e di prodotti correlati al tabacco immessi in consumo moltiplicati per l'aliquota minima applicabile a ciascuno Stato membro, con un'aliquota di prelievo del [15] % per tutti gli Stati membri;]
- iii) [un contributo nazionale calcolato in base al peso dei rifiuti non raccolti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con un'aliquota di prelievo di [2] EUR per chilogrammo [adeguata ogni anno per tenere conto dell'inflazione];]
- iv) [entrate provenienti dal sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS1) con un'aliquota di prelievo del [30] %;]

[p.m. Gli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo per la modernizzazione per il periodo 2031-2040 beneficeranno di un'applicazione graduale della risorsa propria basata sull'ETS nel periodo 2028-2034]

- v) [entrate provenienti dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) con un'aliquota di prelievo del [90] %.]

138. Proseguiranno i lavori sul contributo che nuove risorse proprie potranno apportare al futuro bilancio dell'Unione.

139. L'applicazione di un'aliquota di prelievo uniforme alla somma dell'RNL di ciascuno Stato membro alla luce del totale di tutte le altre entrate rimane invariata. Le attuali correzioni RNL saranno [dismesse] OPPURE [mantenute].
-

Allegato. Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 (in impegni)
I prezzi correnti sono presentati a scopo illustrativo.

		Proposta COM		Schema di negoziato	
Milioni di EUR	Totale 2021- 2027	Totale 2028- 2034	Totale 2028- 2034	Totale 2028- 2034	Totale 2028- 2034
	(prezzi correnti)	(prezzi correnti)	(prezzi 2025)	(prezzi correnti)	(prezzi 2025)
TOTALE	1 245 477	1 984 894	1 763 056	1 825 527	1 622 011
Coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura e affari rurali e affari marittimi, prosperità e sicurezza	819 981	1 062 220	946 404	1 025 843	914 179
Piani di partenariato nazionale e regionale	784 807	865 076	771 319	837 330	746 734
Sostegno al reddito nell'ambito della politica agricola comune (PAC)	282 514	293 699	261 009	293 699	261 013
Politica comune della pesca		2 000	1 778	4 003	3 549
Migrazione e gestione delle frontiere	11 406	34 215	30 608	34 215	30 608
Coesione economica, territoriale e sociale, comprese la pesca e le comunità rurali e il turismo	452 964	452 965	404 877	458 786	410 080
p.m. Fondo sociale per il clima	14 900	50 100	45 443	50 100	45 443
Interreg	8 935	10 264	9 044	10 265	9 045
Strumento dell'UE - Azioni dell'UE, di cui:	28 989	63 223	56 275	36 362	32 439
Rete di sicurezza dell'unità	3 132	6 301	5 598	4 411	3 919
Azioni di solidarietà	6 706	20 117	17 850	9 053	8 032
Azioni nel settore degli affari interni	8 429	25 285	22 435	11 378	10 096
Altro (città, occupazione e innovazione sociale...)	10 722	11 520	10 392	11 520	10 392
Strumento dell'UE - Riserva		8 710	7 728	0	0
Sostegno alla comunità turco-cipriota	241	438	389	438	389
Agenzie decentrate	12 217	22 888	20 240	17 166	15 180
Frontex	5 944	11 888	10 498	8 917	7 874
Europol	1 523	2 999	2 649	2 249	1 987
Rimborso di NGEU	22 715	168 000	149 296	168 000	149 296
Margine		5 818	5 159	2 909	2 580
Competitività, prosperità e sicurezza	220 637	589 594	522 205	514 390	455 600
Fondo europeo per la competitività	163 800	450 508	397 753	403 234	355 911
Fondo europeo per la competitività (escluso il Fondo per l'innovazione)	134 375	409 301	362 283	362 028	320 441
Orizzonte Europa	87 654	175 002	154 882	158 187	140 000
Transizione pulita e decarbonizzazione industriale	33 793	67 416	58 670	64 008	55 654
Componente QFP	4 368	26 210	23 200	22 802	20 184
p.m. Fondo per l'innovazione	29 425	41 206	35 470	41 206	35 470
Resilienza e sicurezza, Industria della difesa e spazio	26 359	130 704	115 699	113 712	100 658
Leadership digitale	10 958	54 793	48 504	47 670	42 199
Salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia	5 036	22 593	20 000	19 656	17 400
Importo minimo strumento InvestEU ECF e servizi di consulenza, contributo indicativo dagli ambiti di intervento (parte dell'ECF totale)		11 000	9 749	9 570	8 482
Erasmus+	27 369	40 827	36 186	39 165	34 713
Meccanismo per collegare l'Europa	31 631	81 428	72 251	69 713	61 861
Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) - Trasporti, di cui:	25 714	51 515	45 752	45 726	40 611
Mobilità militare	1 765	17 651	15 752	15 644	13 961
Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) - Energia	5 917	29 912	26 499	23 987	21 250
Meccanismo unionale di protezione civile+ (UCPM+)	2 137	10 675	9 458	6 939	6 148
AgoraEU	4 284	8 582	7 606	6 007	5 324
Programma per il mercato unico e le dogane	3 030	6 238	5 538	4 990	4 430
Programma Euratom di ricerca e formazione	6 549	9 794	8 706	8 759	7 786
Contributo a ITER	4 562	5 794	5 150	5 559	4 941
Strumento per il sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (ESI)	232	-	-	0	0
Protezione dell'euro contro la contraffazione (programma Pericles V)	6	7	7	7	7
Programma Ignalina	539	678	604	678	604
Cooperazione in materia di sicurezza nucleare e disattivazione	769	966	854	925	818
Giustizia	297	798	707	559	495
Agenzie decentrate	6 802	9 798	8 687	8 622	7 645
Altro (altre azioni, prerogative)	2 617	2 493	2 233	1 993	1 785
Margine		8 009	7 085	4 005	3 543
Europa globale	119 989	215 203	190 000	177 745	156 936
Europa globale (*)	114 800	200 309	176 830	168 765	148 984
Europa	29 998	43 173	38 112	36 956	32 624
Africa subsahariana	36 374	60 532	53 438	51 815	45 743
Asia e Pacifico	10 524	17 050	15 053	14 595	12 885
Americhe e Caraibi	5 604	9 144	8 071	7 827	6 909
Medio Oriente, Nord Africa e Golfo	21 577	42 934	37 901	36 751	32 443
Globale	7 622	12 668	11 183	9 568	8 446
Riserva	9 310	14 808	13 072	11 253	9 934
Politica estera e di sicurezza comune (PESC)	2 683	3 369	2 987	3 230	2 864
Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia	500	999	887	999	887
APPS e ORGP	1 050	1 331	1 181	1 206	1 070
Altro (altre azioni, prerogative)	955	1 124	995	1 124	995
Margine		8 071	7 120	2 421	2 136
Amministrazione	84 871	117 877	104 447	107 549	95 296
Al di sopra dei massimali, di cui:					
Strumento di flessibilità		15 777	14 000	15 777	14 000
Ucraina		100 002	88 869	100 002	88 869
Al di fuori del QFP					
Strumento europeo per la pace		30 499	27 104	30 499	27 104
P.M. Catalyst Europe (prestiti settoriali NRP)					
		150 000	134 000	150 000	134 000
P.M. Meccanismo di risposta alle crisi					
		395 000	350 000	395 000	350 000